

# LINEE GUIDA PER LE BANCHE *LESS SIGNIFICANT* ITALIANE IN MATERIA DI GESTIONE DEI CREDITI DETERIORATI

## RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

<i>Rispondenti</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ABI</li> <li>• ASSILEA</li> <li>• ASSOVI</li> <li>• BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA</li> <li>• CBA STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO</li> <li>• CREDITO FONDIARIO</li> <li>• CRIF SERVICING</li> <li>• FEDERCASSE</li> <li>• CLAUDIO CASNEDI PARTNER DI RECIPERO E RICCARDO SALLUSTIO AVVOCATO, PARTNER DELLO STUDIO LEGALE GRIMALDI SEDE DI LONDRA</li> <li>• RETE PROFESSIONI TECNICHE</li> </ul>
--------------------	---

Nella presente tavola di resoconto non sono riportati: a) i commenti che hanno espresso opinioni concordi con le scelte proposte dalla Banca d'Italia; b) i commenti non attinenti alla consultazione.

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (Sì/no/in parte/chiarimento)	VALUTAZIONI
<b>Ambito di applicazione</b>  (cfr. Paragrafo 1. Introduzione)	Con riferimento all'ambito di applicazione delle Linee Guida, è stato chiesto: <ul style="list-style-type: none"> <li>• di chiarire se esse siano applicabili agli intermediari finanziari ex art. 106 del TUB, inclusi o meno nel perimetro di consolidamento delle banche LSI italiane;</li> <li>• di escludere dal perimetro di applicazione le banche specializzate nell'acquisizione e gestione dei crediti deteriorati.</li> </ul>	IN PARTE	Le Linee Guida sono rivolte ai gruppi bancari e alle banche <i>stand alone less significant</i> sottoposti alla vigilanza diretta della Banca d'Italia. Pertanto, le stesse sono rivolte agli intermediari finanziari ex art. 106 del TUB se facenti parte dei gruppi bancari <i>less significant</i> .  Fermo restando quanto precede, si ritiene tuttavia che le indicazioni contenute nelle Linee Guida siano coerenti con i principi stabiliti nelle disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari non bancari (Circolare n. 288/2015) e siano utili per una adeguata gestione dei crediti deteriorati da parte di tali soggetti anche se non rientranti in gruppi bancari. Pertanto, nell'ambito dell'ordinaria azione di supervisione, se ritenuto opportuno in base alla situazione dei singoli intermediari, la Vigilanza potrà fornire spe-

**LINEE GUIDA PER LE BANCHE *LESS SIGNIFICANT* ITALIANE IN MATERIA DI GESTIONE DEI CREDITI DETERIORATI**

**RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE**

<b>ARGOMENTO</b>	<b>COMMENTI</b>	<b>ACCOLTO (Sì/no/in parte/chiarimento)</b>	<b>VALUTAZIONI</b>
			<p>cifiche indicazioni ai soggetti vigilati basandosi sui contenuti delle Linee Guida.</p> <p>Le Linee Guida non sono direttamente rivolte alle banche specializzate prevalentemente nell'acquisizione e gestione dei crediti deteriorati, in ragione delle peculiarità del modello di business. La Vigilanza si attende comunque che tali intermediari siano dotati di processi avanzati per la gestione degli NPL coerenti con i principi alla base delle Linee Guida.</p>
<p><b><i>Definizione delle banche con elevata incidenza degli NPL</i></b> <b><i>(cfr. Paragrafo 1. Introduzione)</i></b></p>	<p>E' stato richiesto di chiarire in anticipo l'insieme delle variabili che sarà preso in considerazione dalla Banca d'Italia per definire le banche connotate da un'elevata incidenza degli NPL.</p>	<p>CHIARIMENTO</p>	<p>L'identificazione delle "banche connotate da un'elevata incidenza di NPL" verrà effettuata dalla Vigilanza sulla base di criteri analoghi a quelli utilizzati per la valutazione dell'esposizione al rischio di credito nell'ambito del processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP).</p> <p>Tale approccio assicura uniformità di giudizio garantendo al contempo adeguata considerazione delle specificità che connotano la situazione dei singoli intermediari.</p> <p>A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano di seguito alcuni indicatori quantitativi di cui si tiene conto nella valutazione: incidenza dei crediti deteriorati sugli impieghi; grado di copertura dei crediti deteriorati; rapporto tra i deteriorati netti e i fondi propri; tasso di decadimento del portafoglio; incidenza delle posizioni in bonis interessate da misure di <i>forbearance</i>; incidenza delle garanzie acquisite nell'ambito dell'attività di recupero.</p>

# LINEE GUIDA PER LE BANCHE *LESS SIGNIFICANT* ITALIANE IN MATERIA DI GESTIONE DEI CREDITI DETERIORATI

## RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (Sì/no/in parte/chiarimento)	VALUTAZIONI
<p><b>Proporzionalità e tempistiche di implementazione</b> (cfr. Paragrafo 1. Introduzione)</p>	<p>In relazione al tema della proporzionalità è stato chiesto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• chiarire la declinazione del principio di proporzionalità delle Linee Guida rispetto alla <i>Guidance</i> della BCE. In proposito, è stato osservato che tale principio non sembra trovare alcuna applicazione;</li> <li>• effettuare un'analisi di impatto sui costi incrementali connessi con le infrastrutture tecnologiche, la disponibilità di dati e i processi di implementazione necessari per l'allineamento alle raccomandazioni contenute nelle Linee Guida;</li> <li>• prevedere indicatori quantitativi e qualitativi per la definizione delle banche connotate da elevata incidenza degli NPL proporzionati alla dimensione e all'attività delle LSI e meno stringenti rispetto a quelli delle banche <i>significant</i>;</li> <li>• applicare il principio di proporzionalità in maniera "più pervasiva" per gli intermediari finanziari non bancari in ragione della minore rilevanza sistemica e del maggiore impatto delle Linee Guida su tali intermediari in termini di costi (a causa delle maggiori difficoltà di reperimento della provvista e della minore dimensione).</li> </ul> <p>E' stato inoltre osservato che diversamente dalla <i>Guidance</i> della BCE – che richiede alle banche di aderire ai principi in essa contenuti "con proporziona-</p>	<p>CHIARIMENTO</p>	<p>Il principio di proporzionalità rispetto al contenuto della <i>Guidance</i> della BCE è declinato principalmente nelle indicazioni concernenti la collocazione organizzativa e l'articolazione delle strutture deputate alla gestione dei crediti deteriorati, in relazione alle quali è prevista maggiore flessibilità al fine di tener conto delle esigenze di semplicità dell'assetto organizzativo delle banche di limitata dimensione.</p> <p>Sempre in un'ottica di proporzionalità, non sono state fornite le indicazioni in termini di informativa al pubblico e all'Autorità di vigilanza di cui all'Allegato 7 della <i>Guidance</i> della BCE.</p> <p>Le Linee Guida costituiscono aspettative di vigilanza e non hanno carattere normativo. In considerazione di tale natura, non è stato necessario effettuare un'analisi di impatto né prevedere termini per l'allineamento alle indicazioni enunciate nel documento. Fermo restando quanto precede, si sottolinea che le prassi richiamate nelle Linee Guida sono coerenti con l'azione di supervisione adottata sino a oggi dalla Vigilanza e con la normativa della Banca d'Italia in materia di <i>governance</i>, organizzazione e controlli interni. Gli eventuali gap che le banche dovessero presentare rispetto alle Linee Guida, anche connessi alla minore complessità operativa della singola banca, potranno formare oggetto di confronto con la Banca d'Italia in continuità con l'azione di supervisione in corso.</p> <p>Con riferimento alle richieste concernenti la definizione di indicatori meno stringenti per individuare le LSI connotate da un'elevata incidenza degli NPL e l'applicazione "più pervasiva" della proporzionalità per gli intermediari finanziari non bancari, si fa rinvio a quanto sopra precisato nell'"Ambito di applicazione" e nella "Definizione delle banche con elevata incidenza degli NPL".</p>

# LINEE GUIDA PER LE BANCHE *LESS SIGNIFICANT* ITALIANE IN MATERIA DI GESTIONE DEI CREDITI DETERIORATI

## RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (Sì/no/in parte/chiarimento)	VALUTAZIONI
	<p>lità e opportuna urgenza, in funzione della portata e della gravità dei problemi” e riconosce espressamente che “il problema dei crediti deteriorati richiederà tempo e un’ottica a medio termine” - nelle Linee Guida non è previsto un orizzonte temporale di attuazione entro il quale le banche dovrebbero adeguarsi. Sul punto, è stato richiesto di concedere tempistiche “congrue” alle banche per valutare la rispondenza del proprio assetto alle raccomandazioni e, ove necessario, adottare le opportune misure per recepirle.</p>		
<p><b>Proporzionalità e tempistiche di implementazione</b> <i>(cfr. Paragrafo 1. Introduzione)</i></p>	<p>Con riferimento all’applicazione delle Linee Guida alle banche di credito cooperativo (BCC), sono stati sottolineati ulteriori elementi di criticità oltre a quelli riportati nel commento precedente. Si è fatto riferimento, in particolare, alla maggiore onerosità dell’adeguamento delle infrastrutture tecnologiche in relazione ai “profili dimensionali e organizzativi marcatamente ridotti”, e alla maggiore esigenza di poter disporre di tempistiche “congrue” per l’adeguamento alle indicazioni in relazione all’opportunità di “tener conto delle linee di indirizzo strategico e gestionale che verranno definite dalla futura Capogruppo” (utili anche al fine di contenere gli oneri di cui sopra) nonché dell’esigenza di confrontarsi a breve con l’applicazione delle indicazioni definite dalla BCE per gli intermediari <i>significant</i>.</p>	<p>CHIARIMENTO</p>	<p>Una volta completato il processo di costituzione dei gruppi di BCC, le Linee Guida saranno rivolte ai gruppi qualificabili come <i>less significant</i>, mentre ai futuri gruppi <i>significant</i> sarà applicabile la <i>Guidance</i> della BCE.</p> <p>Nel frattempo le singole BCC devono continuare negli sforzi volti a ridurre i crediti deteriorati e tenere debitamente in conto le Linee Guida all’interno dei processi di gestione del credito problematico svolti a livello individuale; la convergenza delle pratiche già in essere nelle singole banche agevolerà di fatto i compiti di direzione e coordinamento che dovranno essere svolti dalla futura capogruppo anche con riferimento alla gestione integrata degli NPL.</p>

LINEE GUIDA PER LE BANCHE *LESS SIGNIFICANT* ITALIANE IN MATERIA DI GESTIONE DEI CREDITI DETERIORATI

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (Sì/no/in parte/chiarimento)	VALUTAZIONI
<p><b>Misure di secondo pilastro</b> (cfr. Paragrafo 2. Strategia di gestione degli NPL)</p>	<p>In merito alla possibile applicazione da parte della Vigilanza di misure di secondo pilastro volte ad assicurare la copertura dei rischi derivanti da livelli di NPL relativamente elevati e a incentivare la realizzazione degli obiettivi di riduzione è stato chiesto di chiarire se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tali misure saranno applicate con riferimento alla componente “<i>Pillar 2 Requirement</i>” ovvero alla componente “<i>Pillar 2 Guidance</i>”;</li> <li>• incentivare la realizzazione degli obiettivi di riduzione significhi rimuovere i requisiti aggiuntivi legati alla copertura del rischio connesso con gli elevati livelli di NPL ovvero se la riduzione dei requisiti di capitale sarebbe una conseguenza dell'avvenuto raggiungimento degli obiettivi.</li> </ul>	<p>CHIARIMENTO</p>	<p>Le misure di secondo pilastro richiamate nelle Linee Guida - e che di fatto già da tempo trovano applicazione nell'ambito dell'attività di supervisione svolta dalla Banca d'Italia - verranno calibrate in relazione alla specifica situazione delle banche e terranno conto, tra l'altro, dei livelli di copertura degli NPL e della credibilità e concretezza dei piani operativi adottati dalle banche per la gestione di tali crediti.</p>
<p><b>Integrazione della strategia di gestione degli NPL</b> (cfr. Paragrafo 2. Strategia di gestione degli NPL)</p>	<p>In relazione al tema dell'integrazione della strategia di gestione degli NPL nei processi strategici e gestionali aziendali, è stato chiesto se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le Linee Guida richiedano una immediata revisione dei suddetti processi, in modo tale da considerare come <i>binding</i> gli indicatori usati nel piano per la declinazione degli obiettivi sugli NPL;</li> <li>• lo scostamento rispetto agli obiettivi previsti nel piano operativo possa essere considerato alla stregua di quanto previsto dalle policy aziendali sugli altri indicatori utilizzati nel <i>risk assessment</i></li> </ul>	<p>CHIARIMENTO</p>	<p>Le banche che non abbiano già incorporato le strategie di gestione degli NPL nei propri processi gestionali e di pianificazione strategica sono invitate a procedere in tal senso nel più breve tempo possibile, secondo le modalità operative ritenute più opportune, coerentemente alle indicazioni contenute nelle Linee Guida.</p> <p>Gli obiettivi di gestione degli NPL rientrano nel complesso degli obiettivi strategici aziendali; gli intermediari, considerato il contenuto delle Linee Guida e delle altre disposizioni di vigilanza vigenti in materia, definiscono sistemi di monitoraggio e processi interni di gestione degli eventuali scostamenti al fine di favorire il raggiungimento dei propri obiettivi.</p> <p>Resta inteso che la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi pre-</p>

LINEE GUIDA PER LE BANCHE *LESS SIGNIFICANT* ITALIANE IN MATERIA DI GESTIONE DEI CREDITI DETERIORATI

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (Sì/no/in parte/chiarimento)	VALUTAZIONI
	<i>framework</i> (RAF) e nel piano di risanamento (RP) oppure se debbano essere previste procedure di <i>escalation</i> che comportino un'interlocazione con l'Autorità di vigilanza.		fissati nella strategia di gestione dei NPL formerà oggetto di confronto con la Vigilanza nel corso dell'ordinaria interlocuzione con gli intermediari.
<b>Applicazione delle raccomandazioni</b> <i>(cfr. Paragrafo 2. Strategia di gestione degli NPL)</i>	È stata chiesta una maggiore flessibilità nell'applicazione delle raccomandazioni per le banche non connotate da un'elevata incidenza degli NPL, per le quali non dovrebbe essere necessario motivare eventuali scostamenti.	CHIARIMENTO	Come già affermato nel documento di consultazione, i paragrafi 2 ("Strategia di gestione degli NPL") e 3 (" <i>Governance</i> e assetto operativo per la gestione degli NPL") delle Linee Guida assumono maggiore rilevanza per le banche connotate da elevati livelli di NPL.  Fermo restando quanto precede, la Banca d'Italia ritiene che le indicazioni contenute in tali paragrafi debbano essere attentamente valutate anche dalle banche non connotate da un'elevata incidenza di NPL, rappresentando buone prassi, oltre che per la gestione degli NPL già in portafoglio, anche per contenere la potenziale crescita futura dello stock di deteriorati. La Banca d'Italia si attende pertanto che l'eventuale scelta di discostarsi da quanto previsto nei paragrafi in parola sia comunque frutto di una valutazione consapevole e, di conseguenza, sia adeguatamente motivata.
<b>Strategia di gestione degli NPL: modalità applicative</b> <i>(cfr. Paragrafo 2. Strategia di gestione degli NPL)</i>	Sono stati suggeriti alcuni approcci per l'applicazione delle indicazioni concernenti le strategie di gestione degli NPL. In particolare: <ul style="list-style-type: none"> <li>è stato proposto uno schema di riferimento che prevede obiettivi qualitativi (per es. su assetto organizzativo, procedure per la valutazione delle garanzie immobiliari, basi dati) a breve termine e obiettivi quantitativi a medio-lungo termine, nell'ambito dei quali siano previste una riduzione degli NPL <i>unsecured</i> o con maggiore anzianità</li> </ul>	NO	Le banche adottano la strategia di gestione degli NPL che ritengono ottimale al fine di massimizzare i recuperi, tenendo conto delle caratteristiche del proprio portafoglio, delle proprie capacità gestionali, dei costi connessi alle gestione dei deteriorati, delle condizioni di mercato e dei costi indiretti connessi con il mantenimento di un elevato livello di NPL. Non risulta pertanto possibile indicare uno schema di riferimento predefinito. La Vigilanza si attende che la strategia scelta dalle banche sia supportata da solide analisi quantitative che ne dimostrino la robustezza rispetto alle alternative possibili. Le strategie di gestione degli NPL sono poi declinate all'interno dei piani operativi di breve (indicativamente 1 anno) e medio/lungo (indi-

# LINEE GUIDA PER LE BANCHE *LESS SIGNIFICANT* ITALIANE IN MATERIA DI GESTIONE DEI CREDITI DETERIORATI

## RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (Sì/no/in parte/chiarimento)	VALUTAZIONI
	<p>nella fase iniziale e strategie “di maggiore respiro” per la gestione e valorizzazione degli NPL <i>secured</i>. A tale ultimo proposito è stato sottolineato come ridurre le tempistiche per il recupero degli NPL <i>secured</i> potrebbe mettere in difficoltà le banche che operano su aree territoriali omogenee, spesso ristrette, ove le tempistiche di recupero sono maggiormente condizionate da fattori esogeni (per. es durata delle procedure concorsuali presso determinati tribunali);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• è stato sottolineato come sia preferibile raccordare l’orizzonte temporale della strategia a quello normalmente utilizzato per i piani strategici, anche in considerazione delle maggiori difficoltà a effettuare previsioni con un orizzonte temporale di 5 anni;</li> <li>• è stato richiesto che nella definizione degli obiettivi quantitativi di gestione possa essere data priorità alle patologie di rischio più gravi (inadempienze probabili e sofferenze);</li> <li>• è stato richiesto che le strategie possano tener conto dei “diversi orizzonti temporali dell’operatività delle banche” nonché delle “diverse patologie del credito”.</li> </ul>		<p>cativamente 3/5 anni) periodo, coerentemente ai processi di pianificazione strategica adottati dagli intermediari.</p> <p>Oltre agli obiettivi di riduzione degli NPL caratterizzati da maggiore gravità, assume pari rilevanza l’obiettivo di evitare il peggioramento dei crediti connotati da primi segnali di anomalia o da elementi di deterioramento meno avanzati.</p>
<p><b>Frequenza dell’attività di monitoraggio</b></p>	<p>E’ stato chiesto di prevedere che la frequenza minima dell’attività di monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel piano svolta dall’organo con</p>	<p>NO</p>	<p>Si conferma l’indicazione delle Linee Guida circa la frequenza almeno trimestrale dell’attività di monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel piano; ciò al fine di assicurare un adeguato presidio</p>

**LINEE GUIDA PER LE BANCHE *LESS SIGNIFICANT* ITALIANE IN MATERIA DI GESTIONE DEI CREDITI DETERIORATI**

**RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE**

<b>ARGOMENTO</b>	<b>COMMENTI</b>	<b>ACCOLTO (Sì/no/in parte/chiarimento)</b>	<b>VALUTAZIONI</b>
<p><i>svolta dall'organo con funzione di supervisione strategica</i>  (cfr. Paragrafo 3. Governance e assetto operativo per la gestione degli NPL)</p>	<p>funzione di supervisione strategica sia annuale invece che trimestrale, in modo da allinearla con la possibile cadenza annuale degli obiettivi quantitativi definiti nella strategia.</p>		<p>dell'attuazione della strategia di gestione degli NPL nonché un adeguato coinvolgimento dell'organo con funzioni di supervisione strategica.</p>
<p><i>Esternalizzazione dell'attività di recupero</i>  (cfr. Paragrafo 3. Governance e assetto operativo per la gestione degli NPL)</p>	<p>Con riferimento all'esternalizzazione delle attività di recupero, e in particolare alla previsione delle Linee Guida circa l'approvazione da parte dell'organo di supervisione strategica di sistemi oggettivi di selezione delle controparti e di monitoraggio dell'efficacia dell'attività svolta, è stato chiesto che siano definiti dei "requisiti di minima" che garantiscano alle banche "il possesso da parte della controparte di tutte le caratteristiche idonee a collaborare con i <i>servicer</i>".</p>	<p>CHIARIMENTO</p>	<p>L'esternalizzazione dell'attività di recupero deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali di cui alla Circolare n. 285, Parte I, Titolo IV, Capitolo 3.</p>

LINEE GUIDA PER LE BANCHE *LESS SIGNIFICANT* ITALIANE IN MATERIA DI GESTIONE DEI CREDITI DETERIORATI

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (Sì/no/in parte/chiarimento)	VALUTAZIONI
<p><b>Presidi organizzativi</b> (cfr. Paragrafo 3. Governance e assetto operativo per la gestione degli NPL)</p>	<p>Per quanto riguarda il sistema di analisi e controllo della performance dell'attività di gestione degli NPL, in considerazione dei rilevanti investimenti connessi con l'adozione di un tale sistema, è stata chiesta maggiore flessibilità nella definizione del set di indicatori da usare.</p>	<p>NO</p>	<p>Un adeguato sistema di analisi e controllo della performance è essenziale per il monitoraggio dell'efficacia dell'attività di recupero svolta. A tal fine, le banche definiscono gli strumenti di misurazione più opportuni in relazione alle caratteristiche del proprio portafoglio nonché all'assetto organizzativo e alle strategie adottati per la gestione degli NPL.</p> <p>In tale contesto, è ragionevole attendersi approcci differenziati in base alle specificità degli intermediari, purché sia garantito un efficace presidio dell'attività. La Banca d'Italia si attende che la scelta degli strumenti adottati a tali fini sia motivata e discenda da una valutazione consapevole che tenga conto di quanto indicato nelle Linee Guida.</p>
<p><b>Forbearance</b> (cfr. Paragrafo 4. Misure di concessione)</p>	<p>Per quanto riguarda il tema delle misure di concessione (<i>forbearance</i>), è stato chiesto se la differenziazione che viene fatta nelle Linee Guida tra <i>forbearance</i> di breve e di lungo termine richieda modalità e tempi di espletamento del monitoraggio andamentale diversi al fine di verificare la reale efficacia delle misure di concessione riconosciute.</p>	<p>CHIARIMENTO</p>	<p>Si osserva innanzitutto che la differenziazione richiamata nelle Linee Guida riguarda le misure da applicare per superare le difficoltà finanziarie del debitore e non la nozione di <i>forbearance</i>.</p> <p>Ciò posto, indipendentemente dal tipo di misura adottata dalla banca, resta ferma l'esigenza di monitorare ogni informazione utile disponibile, che possa incidere sulla valutazione dello stato del debitore a prescindere dal mero rispetto del piano di rimborso.</p> <p>Con particolare riferimento al "<i>cure period</i>" e al "<i>probation period</i>" previsti dagli standard dell'EBA, rispettivamente per la riclassificazione a non deteriorato e per l'eliminazione dell'attributo "<i>forborne</i>", si fa rinvio a quanto indicato nei paragrafi 5.3.3 e 5.3.4 della <i>Guidance</i> della BCE; da questi si evince che il semplice trascorrere di tali periodi temporali senza inadempimenti rispetto al piano di rimborso non è ritenuto condizione sufficiente per dissipare i dubbi circa la solidità finanziaria del debitore e la capacità di quest'ultimo di soddisfare le condizioni contrattuali stabilite a seguito</p>

LINEE GUIDA PER LE BANCHE *LESS SIGNIFICANT* ITALIANE IN MATERIA DI GESTIONE DEI CREDITI DETERIORATI

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (Sì/no/in parte/chiarimento)	VALUTAZIONI
<p><b>Base dati sulle attività finanziarie cancellate sottoposte ad esecuzione forzata</b> <i>(cfr. Paragrafo 6. Rettifiche di valore e cancellazioni contabili)</i></p>	<p>È stata riscontrata l'assenza nelle Linee Guida del richiamo alla previsione della <i>Guidance</i> della BCE in base alla quale le banche sono tenute a comunicare il valore contrattuale delle attività finanziarie cancellate che ancora sono sottoposte ad esecuzione forzata. In proposito, è stato chiesto se sia corretto ritenere che le LSI non debbano mantenere una base dati dettagliata per tali fattispecie.</p>	<p>CHIARIMENTO</p>	<p>dell'applicazione della misura di concessione.</p> <p>L'esigenza di raccogliere ogni dato utile per il monitoraggio e la gestione degli NPL rientra nell'adozione di una sana e prudente gestione; essa non dipende unicamente dagli obblighi di informativa al pubblico o di <i>reporting</i> all'Autorità di vigilanza. Le banche sono pertanto invitate a raccogliere tutte le informazioni utili al fine di adottare decisioni informate in merito alle attività di recupero.</p>
<p><b>Provisioning</b> <i>(cfr. Paragrafo 6. Rettifiche di valore e cancellazioni contabili)</i></p>	<p>Con riferimento alle indicazioni relative alle politiche di accantonamento e alle cancellazioni contabili, è stato richiesto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>prevedere la possibilità di utilizzare sempre un approccio basato su uno scenario di cessazione di attività del debitore, utilizzando per es. metodologie incentrate su "probabilità di <i>default</i> o <i>danger rate</i>", in quanto l'uso di simulazioni di scenari di continuità operativa, poco utilizzato nell'ambito delle LSI e generalmente meno cautelativo rispetto al precedente, richiederebbe un notevole po-</li> </ul>	<p>CHIARIMENTO</p>	<p>Ai fini della determinazione delle rettifiche di valore per le esposizioni deteriorate i principi contabili internazionali (IFRS 9) comportano, fra l'altro, l'esigenza di stimare i flussi di cassa futuri attesi sulle esposizioni in oggetto. Le indicazioni fornite nelle Linee Guida intendono assicurare che le banche stabiliscano chiaramente nelle proprie policy interne le modalità con cui la stima di tali flussi deve essere effettuata al fine di garantire valutazioni conformi con quanto previsto dall'IFRS 9.</p> <p>Pertanto, la scelta dei criteri su come effettuare la stima di tali flussi e quali scenari considerare rientra nella responsabile autonomia delle banche; resta fermo che la Vigilanza si attende che tali criteri, che devono essere</p>

LINEE GUIDA PER LE BANCHE *LESS SIGNIFICANT* ITALIANE IN MATERIA DI GESTIONE DEI CREDITI DETERIORATI

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (Sì/no/in parte/chiarimento)	VALUTAZIONI
	<p>tenziamento delle strutture di analisi e di controllo;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>prevedere espressamente la possibilità di ricorrere a statistiche esterne per la stima dei parametri da utilizzare per la valutazione degli NPL (per es. tempi di recupero) considerata la possibile scarsa significatività statistica dei dati disponibili internamente.</li> </ul>		<p>conformi a quanto stabilito dalle pertinenti disposizioni contabili, siano coerenti alle indicazioni contenute all'interno delle Linee Guida e del paragrafo 6.2.4 della <i>Guidance</i> per le SI (a cui le Linee Guida rinviano per maggiori dettagli).</p> <p>Si conferma inoltre, per le banche che non dispongano di una serie storica di osservazioni sul proprio portafoglio statisticamente significativa, la possibilità di ricorrere a statistiche esterne per la stima dei parametri da utilizzare per la valutazione degli NPL. Si richiama l'esigenza che l'utilizzo di tali statistiche, e conseguentemente la stima dei parametri, sia calibrato in base alle specificità operative della banca.</p>
<p><b>Metodi statistici per il calcolo del valore degli immobili in garanzia</b> (cfr. Paragrafo 7. Valutazione delle garanzie immobiliari)</p>	<p>Relativamente alla possibilità di utilizzare metodi statistici per il calcolo dei valori degli immobili in garanzia, è stato chiesto di far riferimento solo a "metodologie adoperate nelle stime su larga scala" fondate su base scientifica che consentono di ottenere valori con approssimazioni accettabili e di permettere le opportune verifiche".</p>	<p>CHIARIMENTO</p>	<p>Relativamente alle indicazioni sulle caratteristiche dei metodi statistici utilizzati per l'aggiornamento del valore delle garanzie immobiliari si fa rinvio a quanto previsto dal paragrafo 7.2.3 della <i>Guidance</i> della BCE.</p>
<p><b>Proposta riscrittura paragrafo</b> (cfr. Paragrafo 7.</p>	<p>Sono state proposte alcune modifiche al paragrafo 7 "Valutazione delle garanzie immobiliari" volte a fornire maggiori dettagli operativi sulle indicazioni in esso</p>	<p>IN PARTE</p>	<p>Le modifiche proposte risultano in gran parte coerenti con quanto previsto nel capitolo 7 della <i>Guidance</i> della BCE, alla quale le banche sono già invitate a far riferimento per gli aspetti operativi di dettaglio, come riportato</p>

LINEE GUIDA PER LE BANCHE *LESS SIGNIFICANT* ITALIANE IN MATERIA DI GESTIONE DEI CREDITI DETERIORATI

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (Sì/no/in parte/chiarimento)	VALUTAZIONI
<b>Valutazione delle garanzie immobiliari</b>	contenute.		nel paragrafo 1 delle Linee Guida.  Per quanto concerne l'indicazione di cui al par. 7 delle Linee Guida di evitare un'eccessiva concentrazione delle valutazioni su uno o pochi soggetti, viene peraltro ritenuto ragionevole il suggerimento circa la possibilità che le banche verifichino che i soggetti esterni cui eventualmente sia stata affidata l'attività di valutazione delle garanzie immobiliari adottino solidi processi in grado di assicurare una rotazione dei periti incaricati in concreto di svolgere le valutazioni (cfr. risposte anche alle successive osservazioni).
<b>Controllo sull'operato dei periti</b> <i>(cfr. Paragrafo 7. Valutazione delle garanzie immobiliari)</i>	Sono state manifestate perplessità in merito alla necessità di controllare l'operato dei periti una volta che siano rispettate le altre indicazioni contenute nel punto 1 del paragrafo 7 "Valutazione delle garanzie immobiliari", in quanto ciò produrrebbe un mero aggravio di costo.	CHIARIMENTO	La verifica dell'adeguatezza dell'attività di valutazione delle garanzie immobiliari svolta dai periti è ritenuta necessaria per una corretta gestione degli NPL. La Vigilanza si attende che le banche stabiliscano nelle policy interne le modalità con le quali effettuare tale verifica, in linea con quanto previsto nella <i>Guidance</i> della BCE (paragrafo 7.2.2).
<b>Aggiornamento delle perizie in caso di disponibilità di CTU</b> <i>(cfr. Paragrafo 7. Valutazione delle</i>	È stato proposto di specificare che, per gli immobili inseriti nell'ambito di una procedura esecutiva, una volta che si disponga della stima effettuata nell'ambito della procedura (CTU) le banche siano esonerate dal procedere ad aggiornamenti del valore degli immobili (fermo restando l'aggiornamento del	IN PARTE	Si ritiene coerente con le Linee Guida fare riferimento alle stime svolte dagli esperti nell'ambito di procedure esecutive o concorsuali, per l'anno in cui le stime sono state condotte, a condizione che l'esperto e la valutazione rispettino le caratteristiche previste per le perizie ai sensi delle disposizioni applicabili (CRR e Circolare n. 285).  Resta fermo che la Vigilanza si attende che nel determinare il valore del

LINEE GUIDA PER LE BANCHE *LESS SIGNIFICANT* ITALIANE IN MATERIA DI GESTIONE DEI CREDITI DETERIORATI

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (Sì/no/in parte/chiarimento)	VALUTAZIONI
<b>garanzie immobiliari)</b>	valore di recupero del credito in relazione a eventuali ribassi d'asta).		credito deteriorato le banche considerino in ogni caso il presumibile valore di realizzo delle garanzie e, quindi, gli eventuali ribassi d'asta, i tempi di recupero del credito, nonché gli altri fattori che possano incidere sul valore di recupero del credito deteriorato (es. costi di liquidazione).
<b>Concentrazione delle valutazioni delle garanzie immobiliari</b> <i>(cfr. Paragrafo 7. Valutazione delle garanzie immobiliari)</i>	È stato chiesto se la scelta di avvalersi di <i>Infoprovider</i> esterni specializzati nella redazione di perizie conformi alla Circolare n. 285/2013 (17° aggiornamento del settembre 2016) sia coerente con l'indicazione delle Linee Guida di evitare un'eccessiva concentrazione delle valutazioni su uno o pochi soggetti.	Sì	L'affidamento a soggetti esterni dell'attività di valutazione delle garanzie immobiliari è coerente con l'indicazione delle Linee Guida di evitare un'eccessiva concentrazione delle valutazioni in capo a uno o pochi soggetti, a condizione che sia assicurata la loro rotazione nel tempo oppure l'adozione da parte dei periti esterni affidatari dell'attività di valutazione di solidi processi in grado di garantire la rotazione dei soggetti persone fisiche di volta in volta incaricati di svolgere le valutazioni degli immobili. In questo ultimo caso, le banche assicurano che i periti affidatari siano dotati dei processi descritti (cfr. risposte anche alle precedenti osservazioni).
<b>Aggiornamento delle perizie</b> <i>(cfr. Paragrafo 7. Valutazione delle garanzie immobiliari)</i>	Al fine di contenere i costi connessi con le perizie e considerata la "maggiore probabilità" che le esposizioni classificate come scaduti deteriorati possano rientrare in bonis nell'arco del primo anno di implementazione delle Linee Guida, è stato richiesto che nella fase di prima implementazione delle Linee Guida sia limitata alle sole esposizioni a inadempienza probabile e a sofferenza l'applicazione dell'indicazione che prevede la verifica con cadenza	NO	La richiesta non viene accolta in quanto si ritiene essenziale effettuare una valutazione robusta delle garanzie nel momento in cui una esposizione diventi deteriorata.  Tale precisazione è stata inserita nel testo delle Linee Guida, facendo anche rinvio al corrispondente paragrafo della <i>Guidance</i> della BCE.

LINEE GUIDA PER LE BANCHE *LESS SIGNIFICANT* ITALIANE IN MATERIA DI GESTIONE DEI CREDITI DETERIORATI

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (Sì/no/in parte/chiarimento)	VALUTAZIONI
	almeno annuale del valore degli immobili in garanzia tramite metodi non statistici.		
<p><b>Soglia per l'utilizzo di metodi statistici per la valutazione degli immobili in garanzia</b> <i>(cfr. Paragrafo 7. Valutazione delle garanzie immobiliari)</i></p>	<p>Al fine di contenere i costi connessi con le perizie e di garantire il <i>level playing field</i> rispetto a quanto previsto nella <i>Guidance</i> della BCE, è stato chiesto di innalzare da € 150 mila a € 300 mila la soglia di esposizione lorda al di sopra della quale non è consentito l'utilizzo di metodi statistici per l'aggiornamento del valore degli immobili a garanzia.</p> <p>Inoltre, è stato chiesto di chiarire se il "valore lordo" cui tale indicazione si riferisce sia da intendersi al lordo o al netto di eventuali <i>write-off</i> ed è stato proposto che la soglia sia riferita al valore netto dell'esposizione, "che rappresenta l'effettivo rischio per la banca".</p>	IN PARTE	<p>Si accoglie la richiesta di innalzare a € 300 mila, allineandola a quella prevista dalla <i>Guidance</i> della BCE, la soglia di esposizione lorda al di sopra della quale non è ritenuto adeguato l'utilizzo di metodi statistici per l'aggiornamento del valore degli immobili a garanzia. Si richiama peraltro la necessità che i metodi statistici utilizzati abbiano le caratteristiche previste dal paragrafo 7.2.3 della <i>Guidance</i> della BCE.</p> <p>Il valore di esposizione cui la soglia in argomento si riferisce si intende al lordo delle rettifiche di valore e al netto di eventuali <i>write-off</i>.</p>
<p><b>Aggiornamento della base dati</b> <i>(cfr. Paragrafo 8. Base dati degli NPL)</i></p>	<p>È stato proposto di indicare che la base dati informativa in cui sono registrati e gestiti i dati rilevanti sugli NPL debba essere aggiornata almeno semestralmente.</p>	NO	<p>La frequenza di aggiornamento delle basi dati sugli NPL può variare a seconda della tipologia di informazioni. Queste ultime vanno inserite nelle basi dati appena disponibili per la banca. La regolamentazione interna delle singole banche disciplina le modalità e le competenze relative all'alimentazione e alla gestione delle basi dati sugli NPL.</p>